



18188/20

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel.Consigliere - Rep.

Oggetto

IMMIGRAZIONE
MINORI
RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE

Ud. 25/06/2020 - CC

R.G.N. 20055/2019

CRON. 18188

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20055-2019 proposto da:

(omissis) e (omissis), in proprio e come
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori (omissis) e
(omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
(omissis) e domiciliati presso la cancelleria della Corte di
Cassazione

- ricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MESSINA
depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi di MINORI
(art. 52 D.Lvo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali)
DISPOSTO D'UFFICIO = 1 SET 2020
Verzica

OR

1024/20

h

vista la requisitoria depositata dal P.G. presso la Corte di Cassazione, il quale ha concluso per il rinvio del ricorso ad udienza pubblica o in subordine per l'accoglimento

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, cittadini albanesi, proponevano istanza ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.286 del 1998 invocando il rilascio di un permesso di soggiorno, in tesi a tempo indeterminato ed in ipotesi a tempo determinato, in considerazione dei gravi pregiudizi che sarebbero derivati allo sviluppo psicofisico dei loro figli minori ^(omissis), nato il ^(omissis), e ^(omissis) nata il ^(omissis), dall'allontanamento dal territorio nazionale.

Il Tribunale dei Minorenni di Messina, con decreto del 5.11.2018, rigettava la domanda.

Interponevano reclamo avverso tale decisione gli odierni ricorrenti e la Corte di Appello di Messina, con il decreto impugnato, rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ^(omissis) e ^(omissis) affidandosi a tre motivi.

Il P.G. ha concluso come da requisitoria in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato notificato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.

In proposito, questa Corte ha affermato che in materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M. e dunque *"... il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo procuratore generale presso la corte di appello, atteso che, per un verso, il pubblico ministero deve*

1
2

partecipare al giudizio anche nelle fasi di merito (art.38, terzo comma, disp. att. cod. civ. e 70, primo comma, n. 5, cod. proc. Civ.) ed è titolare di autonomo potere di impugnazione (art. 740 cod. proc. Civ.) e, per altro verso, non è individuabile alcun'altra parte pubblica ... chiamata a contraddire" (Cass. Sez. 1, Sentenza n.17194 del 14/11/2003, Rv.569290; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 280 del 09/01/2020, Rv.656619).

Va peraltro dato atto che in altri casi si è ritenuto che -in analogia a quanto avviene per i due gradi di merito, in cui unico contraddittorio della parte istante è, rispettivamente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il P.G. presso la Corte di Appello- " ... nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14063 del 28/05/2008, Rv. 603412; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28778 del 23/12/2011, Rv. 620017).

Tuttavia nel caso di specie non si pone alcuna esigenza di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo nei confronti del P.G. presso la Corte di Cassazione, avendo quest'ultimo concluso come da requisitoria in atti.

Passando ai motivi di ricorso, con il primo di essi i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art.31 comma terzo del D.Lgs. n.286 del 1998 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori dei minori in Italia senza considerare il primario interesse di questi ultimi, la loro frequenza scolastica in Italia, il fatto che essi non conoscono la lingua albanese né hanno

alcun legame con tale Paese, presso il quale i loro genitori non sono mai tornati, e senza tener conto della relazione dei servizi sociali attestante il rischio di trauma che il ritorno in Albania potrebbe causare sui due bambini.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.19 del D.Lgs. n.286 del 1998 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte siciliana avrebbe omesso di considerare che il minore degli anni 18 non è mai espellibile dal territorio nazionale; di conseguenza, il diniego del permesso di soggiorno ai genitori comportava, di fatto, l'espulsione dei due minori dal territorio nazionale insieme ai genitori, ovvero la loro separazione coatta da questi ultimi, in ogni caso con inaccettabile trauma per il loro sviluppo ed equilibrio psicologico.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto in alcun conto la relazione degli operatori dei servizi sociali, che attestava come il rientro della famiglia in Albania avrebbe potuto causare un trauma sull'equilibrio e sullo sviluppo psicologico dei due minori.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Per il migliore inquadramento della fattispecie, giova premettere che è certamente *"ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. avverso il decreto pronunciato in camera di consiglio ai sensi degli artt.739-742-bis c.p.c. con il quale la corte d'appello, sezione minori, decide in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale,*

proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenni, ai sensi dell'art.31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286. Sussistono infatti tanto il requisito della decisorietà, atteso che il provvedimento incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente, su quello del familiare a far ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta assistenza; quanto quello della definitività, giacché il decreto, anche di rigetto della domanda, è revocabile solo per fatti sopravvenuti, la richiesta di ingresso del familiare sfornito di permesso di soggiorno potendo essere riproposta solo con la prospettazione di una diversa necessità di assistenza del minore” (principio espresso, in sede di composizione di precedente contrasto di giurisprudenza, da Cass. Sez. U, Sentenza n. 22216 del 16/10/2006, Rv. 592143; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 747 del 15/01/2007, Rv. 593770).

Con questo arresto le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato che il provvedimento con cui la Corte di Appello riconosce o nega ai genitori il diritto alla permanenza in Italia ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.286 del 1998 incide direttamente non solo sulla posizione soggettiva dei genitori stessi, ma anche su quella del minore soggetto alla loro potestà. Dal che deriva l'obbligo, per il giudice di merito, di attribuire rilevanza alla condizione di quest'ultimo, nell'ambito della valutazione complessiva che gli è affidata dalla legge.

Le Sezioni Unite hanno anche affermato che *"la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenni, ai sensi dell'art.31 terzo comma del D.Lgs. 25*

luglio 1998 n.286, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; allorché, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dello allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile" (Cass. Sez. U, Sentenza n.22216 del 16/10/2006, Rv.592144). Enunciando tale principio, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante che nel ricorso rivolto al tribunale per i minorenni non fossero stati specificamente indicati i gravi motivi richiesti dalla legge, avendone quel giudice ritenuto certo l'avveramento sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica che aveva accertato il grave pregiudizio che sarebbe derivato al minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale di riferimento.

Può quindi ritenersi che mentre nel caso in cui la famiglia non sia ancora presente sul territorio nazionale la concessione della speciale autorizzazione di cui all'art.31 del D.Lgs. n.286 del 1998 è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psicofisico del minore richiesti dalla norma, nella diversa ipotesi in cui il nucleo sia già presente sul territorio nazionale si deve presumere, almeno sino a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo, per cui i gravi motivi possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente, che consegue, alternativamente, alla perdita della vicinanza con la figura

genitoriale, ovvero dal repentino trasferimento in altro contesto territoriale e sociale.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Messina ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art.31 del D.Lgs. n.286 del 1998 sulla base di due elementi, ossia:

1) il fatto che le esigenze dei minori non fossero temporanee, ma inquadrabili in una *"... una situazione di tendenziale stabilità"*;

2) l'assenza di *"... alcuna condizione personale (di salute o di altro genere) o altra specifica motivazione che ne imponga la permanenza in Italia piuttosto che il trasferimento in Albania (che, per logica, conseguirebbe al rientro dei genitori nel paese di origine)"*.

Nessuno di tali elementi, tuttavia, era di per sé sufficiente per escludere la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma in esame.

Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che i gravi motivi idonei ai fini dell'autorizzazione temporanea di cui all'art.31 del D.Lgs. n.286 del 1998 non richiedono *"... necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non*

prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare" (Cass. Sez. U, Sentenza n.21799 del 25/10/2010, Rv.614300; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n.7516 del 31/03/2011, Rv.616840; nonché, per un caso avente ad oggetto un minore in età prescolare del tutto simile a quello oggetto del presente giudizio, Cass. Sez.6-1, Sentenza n.15191 del 20/07/2015 Rv.636213).

Nell'ambito della complessiva valutazione sugli effetti che il diniego dell'autorizzazione potrebbe avere sullo sviluppo del minore, demandata al giudice di merito, si deve tener conto anche del contesto del Paese di origine del nucleo familiare e della possibilità, per i genitori, di conseguire la regolarizzazione della loro posizione lavorativa in Italia (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.17739 del 07/09/2015, Rv.636197); nonché dello sforzo compiuto dai genitori per inserirsi in Italia e del pregiudizio che i minori potrebbero subire, per effetto dell'allontanamento dal loro luogo natio, a causa dell'insufficiente grado di sviluppo della loro personalità, che ne potrebbe rendere problematico l'adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente diverse (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.25419 del 17/12/2015, Rv.638177, con la quale è stato cassato il decreto che, escludendo l'inevitabilità della separazione dei genitori dai loro figli minorenni, nati in Italia ed in età prescolare, aveva omesso di svolgere i predetti accertamenti sui minori).

Il giudice di merito è quindi chiamato a svolgere una verifica, caso per caso, circa la *"sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dello allontanamento improvviso del familiare"* tenendo peraltro conto che *"tale autorizzazione, concessa a tempo determinato,*

è revocabile ove vengano meno le sue ragioni giustificative, giacché la condizione psico-fisica del minore è una situazione suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo" (Cass. Sez.6-1, Ordinanza n.17861 del 19/07/2017, Rv. 645052, con la quale è stato cassato il decreto con cui la Corte di Appello aveva genericamente escluso che l'allontanamento del familiare avrebbe pregiudicato in modo irreparabile la serenità del minore, senza svolgere un effettivo esame della sussistenza delle condizioni previste dalla norma) e considerando altresì che la norma non prevede un periodo minimo di durata, né esclude l'eventuale reiterazione dell'autorizzazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.10930 del 07/05/2018, Rv.648577), che quindi può ben essere rilasciata anche per un tempo limitato.

In tale ambito, il giudice di merito deve considerare la condizione di abbandono in cui si verrebbe a trovare il minore nel caso di rimpatrio dei soli genitori, nonché le difficoltà di ambientamento del minore stesso, nato e vissuto in Italia, nell'opposta ipotesi in cui, per evitare il distacco dai genitori, lo stesso fosse trasferito nel paese di origine di questi ultimi, dove potrebbe non godere di relazioni affettive e sociali, né delle forme di assistenza garantite nel nostro ordinamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n.29795 del 12/12/2017, Rv.646198). Inoltre, deve tener conto che i gravi motivi di cui al citato art.31 *"non si prestano ad essere catalogati o standardizzati, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato*

periodo di crescita" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.4197 del 21/02/2018, Rv.648136, che ha cassato il decreto con il quale la Corte di Appello aveva, di fatti, ridotto i gravi motivi ad esigenze determinate, specifiche e temporanee del minore, escludendole, ed aveva altresì svalutato il rapporto affettivo tra il predetto ed il padre, ipotizzando la strumentalizzazione dell'interesse del minore per aggirare le regole sul soggiorno degli stranieri).

E' opportuno precisare che la norma non richiede, ai fini del giudizio prognostico affidato al giudice di merito in relazione ai danni che potrebbero verificarsi per il minore a causa del rimpatrio, che il danno o il pericolo di danno debbano essere per forza temporanei e transeunti (Cass. Sez.1, Ordinanza n.20645 del 31/07/2019, Rv.654670, con la quale è stato cassato il provvedimento che aveva negato l'autorizzazione ad una cittadina albanese madre di tre minori, con lavoro precario, coadiuvata solo dalla madre affetta da patologia ingravescente, senza valutare la situazione dei minori in caso di rimpatrio, ma soltanto la limitatezza temporale del soggiorno in Italia e l'intento della madre di far crescere e studiare i minori in Italia).

In conclusione, va ribadito che la valutazione del giudice di merito dev'essere ispirata al principio per cui *"In tema di immigrazione e di diritto all'unità familiare, la norma d'indirizzo generale di cui all'art.3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla Legge n.176 del 1991 e richiamata dall'art.28 del D.Lgs. n.286 del 1998), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di*

provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, sicché, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.26831 del 21/10/2019, Rv.655629). Ne discende che “Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero ... la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.14238 del 04/06/2018, Rv.648936). Tale disamina va condotta considerando che “... il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore

prioritario ma non assoluto" (Cass. Sez. U, Sentenza n.15750 del 12/06/2019, Rv.654215).

Dalla complessiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte si ricava quindi che il giudice di merito è tenuto ad eseguire un bilanciamento in concreto, nell'ambito del quale va dato valore preminente –ancorché non assoluto– alle esigenze del fanciullo. Nel caso di specie, questo bilanciamento è mancato, poiché la Corte di Appello ha completamente omesso di tener conto del principio posto da Cass. Sez. 1, Ordinanza n.4197 del 21/02/2018, Rv.648136, secondo cui l'età del minore *"assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa"*; ergo, in presenza di un minore prescolare la sussistenza del grave danno, alternativamente derivante dalla sua separazione dai genitori naturali o dal suo sradicamento e trasferimento insieme ad essi nel Paese di origine, va presunta sino a prova contraria. L'omissione è tanto più inspiegabile, in quanto la Corte messinese ha espressamente ritenuto non rilevante, ai fini del rilascio dell'invocato permesso di soggiorno in Italia, *"La circostanza che i due bambini siano nati e vissuti in Italia e si trovino, quindi, pienamente integrati nel nostro contesto sociale e culturale"* nonché l'ulteriore elemento che *"... i genitori –pur senza aver potuto regolarizzare la loro posizione di soggiorno– abbiano essi stessi continuato a trovare valide opportunità di alloggio e lavoro"* (cfr. pag.5). In tal modo la Corte siciliana ha totalmente rovesciato la prospettiva ermeneutica tracciata da questa Corte, secondo la quale va data primaria rilevanza da un lato al livello di integrazione dei minori e dei loro genitori sul territorio nazionale, e dall'altro al rischio che lo sradicamento comporterebbe per l'equilibrio psicologico dei minori stessi. Sotto questo profilo, la stessa età dei due minori

(rispettivamente, sei anni e mezzo e quattro anni, al momento del provvedimento qui impugnato) avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a presumere la loro frequenza scolastica in Italia e, quindi, del pregiudizio collegato al loro allontanamento dal territorio nazionale, se non altro sulla base della relazione degli assistenti sociali, che evidenziava il rischio del grave trauma che il rientro in Albania avrebbe causato, almeno sul più grande dei due bambini. La mancata considerazione di tale relazione appare ingiustificabile, alla luce del già richiamato principio secondo cui l'interesse del minore, pur non avendo valore assoluto, deve sempre essere ritenuto preminente.

A tale conclusione si giunge, come evidenziato anche dalla Procura generale, attraverso un bilanciamento ipotetico tra la condizione attuale del minore e quella che gli potrebbe derivare dal suo rientro nel Paese di origine. In tale opera di esegesi il giudice di merito è vincolato a compiere un apprezzamento *funditus*, da una parte in considerazione della presunzione di vulnerabilità che accompagna la minore età della persona che sarebbe coinvolta nell'eventuale rimpatrio, e dall'altra in aderenza al principio -affermato in materia di protezione umanitaria, ma certamente estensibile anche alla presente fattispecie, caratterizzata pur sempre dal rilievo della natura vulnerabile della persona interessata- secondo cui è necessario *"... procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo "seriale", improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mo' di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell'Unione)"*. In relazione ai diritti del minore, quindi, come del resto nel caso della protezione umanitaria, *"... va nuovamente riaffermato il*

principio secondo il quale ... oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, non massimata, in particolare alle pagg.17 e s.).

Occorre pertanto estendere, anche in relazione al diritto del minore alla stabilità dei legami familiari fondamentali ed al rapporto con il contesto socio-territoriale in cui esso è nato ed ha avviato il suo processo di formazione personale e crescita individuale, il criterio –già posto da questa Corte in materia di protezione internazionale sussidiaria e di protezione umanitaria (cfr. ancora Cass. n.8819 del 2020, cit.; ma anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, non massimata)– della cosiddetta "*comparazione attenuata*", che si risolve in una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti ed impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva della persona interessata e situazione oggettiva che deriverebbe dal suo eventuale rimpatrio.

Nel caso di specie, dovendosi –come già detto– presumere la vulnerabilità del minore (tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base al principio della rilevanza decrescente dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, con riguardo al criterio della rilevanza crescente del radicamento socio-territoriale, entrambi chiaramente affermati da Cass. Sez. 1, Ordinanza n.4197 del 21/02/2018, Rv.648136, cit.) la Corte messinese avrebbe dovuto valutare con minor rigore il *secundum comparationis* –rappresentato evidentemente dall'esigenza di riaffermare la validità delle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale– apprezzando soprattutto la condizione dei minori in Italia e le conseguenze negative che per essi potrebbero derivare in caso di rimpatrio insieme ai genitori.

Né può rilevare la circostanza che le esigenze addotte dai ricorrenti non abbiano carattere temporaneo, poiché nulla osta da un lato al rilascio di un permesso di soggiorno, e dall'altro al successivo riesame della situazione familiare e della condizione dei minori coinvolti.

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, la quale riesaminerà la fattispecie avendo cura di conformare la propria decisione ai precedenti di questa Corte, come richiamati in motivazione, nonché al seguente principio di diritto: *"Va presunta la vulnerabilità dei minori nati in Italia che siano integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori di età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare, entrambi affermati da questa Corte con Ordinanza n.4197 del 2018. Il giudice di merito è pertanto tenuto ad applicare alla posizione dei minori eventualmente coinvolti in provvedimenti di rimpatrio interessanti i loro genitori, o uno di essi, il criterio della comparazione attenuata, in base al quale va ritenuta, sino a prova contraria, la prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, e va quindi dato primario rilievo al danno che deriverebbe, sulla persona del minore e sulle sue aspettative di vita in Italia, per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia in concreto alcun rapporto"*.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 25 giugno 2020.

Il Presidente

(R.M. Di Virgilio)

R.M. Di Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
~~_____~~
1 SET. 2020
F. TALAPICO
Talapico